

## **AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO.**

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 465 del 17/12/2019;
- la propria Determinazione Dirigenziale n. 2110 del 23/12/2019;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALE / AVVOCATURA CIVICA

### **AVVISO**

Il Comune di Casale Monferrato intende procedere alla costituzione di un elenco di avvocati esterni cui attingere, al fine di conferire incarichi di patrocinio legale in controversie in cui l'ente è parte.

#### **Art. 1 – Ente che istituisce l'elenco**

Comune di Casale Monferrato – Settore: Affari Generali – Avvocatura Civica.

Indirizzo: Via Mameli 10. Tel: 0142 444.256

e-mail: [avvocatura@comune.casale-monferrato.al.it](mailto:avvocatura@comune.casale-monferrato.al.it)

#### **Art. 2 – Oggetto**

Costituzione di un elenco di avvocati esterni cui attingere, al fine di conferire incarichi di patrocinio legale in controversie in cui l'ente è parte.

Per incarico di “patrocinio legale” si intende esclusivamente l'incarico di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferito dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, anche in relazione a negoziazione assistita, mediazione ed arbitrati, sia innanzi alle Autorità giurisdizionali in uno o più gradi di giudizio, esecuzione ed ottemperanza, sia in sede stragiudiziale.

A tal fine, si fa presente che questo Avviso:

1. è pubblicato sul sito istituzionale e viene emanato nell'ambito del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, perseguendo fini di economicità, efficacia,

tempestività, pubblicità, imparzialità e trasparenza delle fasi di affidamento del servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

2. non costituisce procedura concorsuale, non prevede graduatorie né attribuzioni di punteggio: la domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all'assunzione di eventuale incarico alle condizioni di seguito esplicitate;

3. non è vincolante per l'Ente il quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione allo stesso.

4. tale elenco è unico e suddiviso in sezioni distinte per tipologia di contenzioso, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

➤ **Sezione A – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO**

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato – Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche - Cassazione;

➤ **Sezione B – CONTENZIOSO CIVILE**

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace – Tribunale – Corte di Appello – Cassazione, compresi anche presso gli organi di mediazione ed arbitrato;

➤ **Sezione C – CONTENZIOSO LAVORISTICO**

Assistenza e patrocinio presso il Tribunale quale Giudice del lavoro: Corte di Appello – Cassazione, compresi anche presso gli organi di mediazione;

➤ **Sezione D – CONTENZIOSO PENALE**

Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace – Tribunale – Corte di Appello – Cassazione.

L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.

L'elenco così formato avrà valore per tutto il l'anno 2020. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 marzo di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.

I nominativi dei professionisti richiedenti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, sono inseriti nell'elenco in ordine alfabetico per ciascuna sezione.

L'elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Ente, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all' art. 28 del CCNL Comparto funzioni locali ed all'art.12 del CCNL Area Dirigenza.

### **Art. 3 – Requisiti di partecipazione**

Possono presentare domanda di iscrizione avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea, purchè in possesso di un'ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata;
- b) assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'organo competente in relazione all'esercizio della propria attività professionale nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda nel presente elenco;
- c) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati;
- e) non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, controversie sia giudiziali che stragiudiziali promosse contro il Comune di Casale Monferrato;
- f) essere in possesso dell'obbligatoria polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile che deriva dall'esercizio della professione;
- g) esperienze maturate nelle materie per le quali è richiesta l'iscrizione.

Tutti i requisiti richiesti dovranno essere dichiarati dall'interessato con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere durante tutto il periodo di validità dell'elenco. Su tali dichiarazioni, verranno effettuati i controlli previsti dalla normativa vigente, fermo restando che il Comune si riserva di effettuare controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, anche al momento dell'affidamento stesso.

#### **Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda di iscrizione**

I soggetti interessati possono manifestare la propria disponibilità esclusivamente mediante l'invio della "DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO", da inviare a: [protocollo@pec.comune.casale-monferrato.al.it](mailto:protocollo@pec.comune.casale-monferrato.al.it), ore **12.00**

La richiesta, debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere corredata da:

- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto firmatario dell'istanza;
- curriculum vitae firmato e datato dall'interessato in formato europeo.

In caso di Società di avvocati e/o professionisti la domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante con indicazione dei nominativi degli avvocati e del relativo elenco.

Con la presentazione della domanda di iscrizione, il professionista accetta tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2 del presente Avviso, per questo primo anno di formazione, l'Elenco Avvocati per l'anno 2020 sarà costituito in base alle domande che perverranno, secondo la predetta modalità, entro e non oltre il 28/02/2020

#### **Art. 5 – Iscrizione all'elenco**

L'iscrizione non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

In base all'esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata, i professionisti in possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso verranno iscritti in ordine alfabetico e senza alcun criterio di priorità nelle sezioni dell'elenco richieste.

L'iscrizione non potrà aver luogo in caso di:

- mancanza, incompletezza, o irregolarità dei dati richiesti o dichiarati;
- mancanza degli allegati;
- assenza della sottoscrizione.

E' obbligo del professionista iscritto comunicare ogni variazione circa i dati dichiarati.

E' ammessa l'iscrizione al massimo in due sezioni.

## **Art. 6 - Recesso e cancellazione dall'elenco**

Il possesso di tutti i requisiti indicati costituisce condizione necessaria per il mantenimento nell'elenco e per la valutazione dell'affidamento dell'incarico.

Il professionista che non fosse più interessato a permanere nell'elenco potrà in ogni momento chiederne la cancellazione.

Sarà comunque disposta la cancellazione dei professionisti che:

- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati o, comunque, si siano resi responsabili di gravi inadempienze nei confronti del Comune di Casale Monferrato;
- abbiano patrocinato, durante la vigenza di un incarico, giudizi contro il Comune di Casale Monferrato;
- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'elenco;
- abbiano reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento successivo all'affidamento dell'incarico;
- abbiano senza giustificato motivo, rifiutato e/o rinunciato all'incarico in fase successiva all'affidamento;
- siano destinatari di procedimenti conclusi in via definitiva con provvedimenti disciplinari da parte dell'Ordine Professionale di appartenenza.

## **Art. 7 - Modalità di conferimento degli incarichi**

Per il conferimento dell'incarico verrà effettuata un'indagine comparativa nei confronti di almeno n. 2 (due professionisti) attingendo dagli iscritti nell'apposita sezione, tenendo conto di:

- specializzazioni per materia e maggior esperienza nell'ambito richiesto dichiarate nei curricula;
- consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- minor corrispettivo (comprensivo di onorario, spese, diritti e di ogni altra voce prevista e dovuta per legge) richiesto in relazione all'incarico da conferire, secondo i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014;
- principio di rotazione;
- abilitazione alle giurisdizioni superiori.

Resta salva la facoltà dell'Ente, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli iscritti, di non avvalersi della sopracitata procedura comparativa o altresì di rivolgersi a Legali non compresi nell'elenco:

- in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione insindacabile, di particolare complessità specialistica nel settore giuridico cui la questione afferisce e/o di particolare natura fiduciaria;
- per comprovati e motivati casi di urgenza.

Si prescindere in ogni caso dall'utilizzo dell'elenco nel caso di sinistri, qualora la scelta dell'Avvocato sia effettuata dalle Compagnie Assicurative con oneri a loro carico.

L'affidamento si perfeziona ad intervenuta esecutività della Determinazione del Responsabile di Settore.

Con l'accettazione dell'incarico il professionista assume ogni responsabilità riferibile alla relativa attività professionale.

#### **Art. 8 - Determinazione e pagamento del compenso**

Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e in applicazione della facoltà di pattuizione scritta dei compensi all'atto del conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L. 247/2012, il compenso professionale verrà concordato sulla base di un preventivo di spesa complessivo per l'intero grado di giudizio, predisposto all'atto di affidamento, fatte salve eventuali ulteriori spese che dovessero sorgere nel corso del procedimento, all'atto di affidamento non preventivabili.

Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico a più professionisti, ivi compresi gli eventuali domiciliatari, o a società professionali, questi matureranno un unico compenso.

Il compenso che verrà riconosciuto al professionista sarà liquidato, previa verifica del Responsabile di Settore, dietro presentazione di fattura elettronica preceduta da proposta di parcella contenente descrizione dettagliata dell'attività svolta.

Il pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura elettronica, con accredito sul conto corrente che verrà indicato dal professionista.

Si riconosce il pagamento di acconti/fondi spesa rispetto a quanto complessivamente pattuito nel preventivo originario tramite fattura elettronica emessa a titolo di acconto, per le attività effettivamente svolte fino alla data della suddetta fattura. E' in ogni caso escluso l'acconto al momento del conferimento dell'incarico, fatte salve eventuali spese vive da anticipare.

Il pagamento a saldo avverrà alla conclusione del giudizio e non potrà essere superiore rispetto a quanto preventivato in sede di affidamento dell'incarico, fatti salvi i casi in cui, per documentati motivi sopravvenuti, si rendano necessari in corso di causa integrazioni di spesa, che dovranno essere specificatamente e dettagliatamente motivate ed approvate con apposito atto.

#### **Art. 9 - Obblighi del professionista.**

Il professionista cui venga affidato l'incarico di difesa si obbliga:

1. a collaborare con il Responsabile del Settore competente per l'oggetto del procedimento giudiziario e a fornire aggiornamenti puntuali sulle attività inerenti il mandato ricevuto al compimento di ogni attività processuale svolta, con la trasmissione dei relativi atti e comunicazione delle date e degli esiti delle udienze;
2. a comunicare prontamente all'Ente l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con l'incarico affidato, come prevista dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
3. a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico e di risoluzione del contratto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR 16 aprile 2013 n. 62, nonché a farlo osservare dai propri collaboratori;
4. a collaborare con l'Ente nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale, ivi compresa la registrazione della sentenza, e del recupero stragiudiziale delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti;

Si fa presente che:

1. in caso di sentenza sfavorevole per l'Ente, il professionista deve dare tempestiva comunicazione, unitamente a un parere indicante la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, dell'indicazione del termine per impugnare, nonché di una valutazione complessiva, anche per quanto riguarda gli effetti economici, sull'esito dell'eventuale giudizio di impugnazione;
2. in caso di sentenza favorevole all'Ente che condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, per l'attività di recupero crediti in fase stragiudiziale. Si precisa che

per l'eventuale recupero coattivo delle somme derivanti da sentenze favorevoli, l'Ente potrà procedere ad affidamento di nuovo incarico senza essere obbligato a confermare il medesimo legale.

#### **Art. 10 - Pubblicazione e Comunicazioni**

Il presente Avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line nonché sul sito istituzionale dell'Ente.

Tale Avviso è trasmesso inoltre agli Ordini degli Avvocati della Regione Piemonte che ne cureranno la relativa diffusione.

L'Ente si obbliga a pubblicare ogni comunicazione e/o informazione inerente la presente procedura esclusivamente sul proprio sito internet e non provvederà a comunicazioni personali.

#### **Art. 11 - Clausola di salvaguardia**

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale. Le domande di iscrizione pervenute non vincolano l'Ente e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. Le medesime e la documentazione allegata hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità all'iscrizione nell'elenco e dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

Con la domanda di iscrizione i professionisti, singoli o associati, accettano senza riserve quanto disposto nel presente Avviso.

L'Ente si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso di costi eventualmente sostenuti per la partecipazione allo stesso.

#### **Art. 12 - Trattamento dati personali**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, le informazioni fornite dagli interessati, verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite, garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

In osservanza delle norme in tema di anticorruzione e trasparenza l'Ente non è tenuto a pubblicare alcuni dati personali ed il curriculum vitae dei soggetti incaricati sul sito

istituzionale. La richiesta di iscrizione all'Albo di cui al presente Avviso vale quale accettazione e consenso a tale trattamento, ivi compresa la pubblicazione di cui sopra.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., è l'Avv. Elisa Imarisio dell'Avvocatura Civica, che dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi, come previsto dal D.P.R. n. 62/2013 e dall'art. 6 della L. 241/1990 e s.m.i.

Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Avvocatura Civica – Avv. Elisa Imarisio (contatti ex art. 1)

**IL DIRIGENTE**

**SEGRETARIO GENERALE**

***Dr. Sante Palmieri***